

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 695

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1992

Integrazioni alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di
autoservizi pubblici per il trasporto di persone

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto a rendere più agibile agli utenti il servizio pubblico dei taxi, prevedendo che ogni autovettura sia dotata di una indicazione luminosa - alternativamente verde o rossa - che segnali in modo immediato ed inequivocabile se la stessa autovettura sia libera o occupata.

La finalità di tale iniziativa è assai semplice e non richiede certo più complicate argomentazioni: si tratta di facilitare l'utilizzo del servizio pubblico dei taxi rendendo più semplice all'utente la ricerca dello stesso, come d'altronde accade nella maggior parte degli altri Paesi europei e non. Colui che ha bisogno di un taxi deve poterlo riconoscere a distanza e potervi accedere in tempi ridottissimi; non sempre si è vicini ad una stazione di taxi e chi non è del posto spesso non sa neppure se e dove cercare la stazione-taxi. Inoltre, semplificando questa ricerca - ricordiamoci che cosa accade

nelle ore di punta o nelle giornate di pioggia! - possiamo anche contribuire alla massima diffusione del servizio pubblico dei taxi, in un'ottica attenta al costante problema del traffico urbano; se vogliamo decongestionare le nostre città, con particolare riguardo ai centri storici, dobbiamo rendere il più semplice possibile l'accesso al servizio stesso anche a chi non è solito servirsi del taxi. Con ciò pensiamo sia a coloro che nella città in cui risiedono si muovono abitualmente con mezzi propri (o con gli autobus) e ricorrono al taxi solo occasionalmente, sia agli stranieri che, per turismo o per lavoro, vengono in Italia in tutto l'arco dell'anno. Peraltro, come abbiamo già accennato, è doveroso osservare che all'estero l'indicazione di un taxi disponibile è sempre messa in evidenza tale che chiunque può immediatamente riconoscerlo, venendo facilitato e, di conseguenza, incentivato ad usufruirne.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto una indicazione luminosa bicolore che segnala chiaramente quando il mezzo è libero, con una spia verde, e quando è invece occupato, con una spia rossa».

Art. 2.

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 devono essere apportate alle autovetture entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; durante questo periodo l'indicazione che il taxi è libero o occupato deve essere apposta, in maniera leggibile anche a distanza, sul parabrezza anteriore.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.